

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 33

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati PIERACCINI, BARBIERI, CHIARAMELLO, GHISLANDI, LUZZATTO, FARALLI, MONTELATICI, SACCENTI**

*Annunziata il 25 luglio 1958*

## Concessione di una pensione ai ciechi civili

ONOREVOLI COLLEGHI! — La passata legislatura ebbe ad occuparsi più volte del problema della pensione per i ciechi civili. Furono allora presentati in diversi momenti tre proposte di legge di iniziativa parlamentare: la prima il 10 maggio 1951 dagli onorevoli Barbieri e Pieraccini, la seconda il 7 aprile 1952 dall'onorevole Bianca Bianchi, la terza di nuovo dall'onorevole Pieraccini in data 9 ottobre 1952. Le tre proposte miravano, di volta in volta, a trovare la soluzione all'annoso problema con uno sforzo di adeguamento alle circostanze. La legislatura tuttavia terminò senza che fosse stato possibile giungere alla realizzazione del principio della pensione. L'unica conquista che poté essere raggiunta fu l'estensione a tutti i ciechi civili dell'attuale assistenza di 4.000 lire mensili, finora erogate soltanto a 20 mila degli oltre 30 mila ciechi civili italiani. Tuttavia anche questo provvedimento è ancora imperfetto perchè soltanto un ramo del Parlamento ha potuto approvarlo: la Camera dei Deputati. Lo scioglimento del Senato ha fatto sì che si attende ancora la sua approvazione.

In queste circostanze riteniamo che sia necessario risollevarne la questione che riassumiamo brevemente. Tutti i paesi civili del mondo hanno già una legislatura assistenziale molto ampia a favore dei ciechi civili. Il principio della pensione è applicato, fra gli altri paesi, dalla Francia, dalla Gran Bretagna, dalla Germania Occidentale, dal Belgio, dai Paesi Scandinavi, dall'Unione

Sovietica. In Italia l'articolo 38 della Costituzione afferma solennemente che « ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale ». Il problema è appunto quello di dare vita a questo principio costituzionale, almeno — per il momento — nei riguardi di una categoria come quella dei ciechi che è indubbiamente fra le più colpite, la più menomata fisicamente, la più bisognosa di assistenza.

L'Unione Italiana Ciechi, rappresentante legale della categoria, ha posto da lungo tempo questo problema e nel 1946 ha concretato le sue proposte iniziali nella rivendicazione di un minimo di assistenza continuativa da corrispondersi a tutti i ciechi civili italiani. Nel 1948-1949 si poté ottenere in bilancio un primo stanziamento di 300 milioni, saliti a 400 nell'esercizio 1949-50. Nell'esercizio 1950-51 si giunse ad uno stanziamento permanente di 480 milioni annui, portati nel 1951-52 a 960 milioni. Con questa somma si giungeva ad assistere con 4.000 lire mensili 20 mila ciechi su circa 33 mila. Col provvedimento rimasto finora sospeso si è giunti a garantire questa assistenza a tutti i ciechi.

Ma sia l'esiguità della cifra garantita mensilmente al cieco, sia il fatto che questa assistenza non viene concessa a titolo di pensione impongono il Parlamento e al Governo di rivedere prontamente la questione. Noi proponiamo con la presente proposta di legge la concessione di una pensione di lire 15.000

mensili. È evidente che anche questa somma non soddisfa le reali esigenze dei ciechi, ma riteniamo che essa rispecchi le necessità di contemperare le possibilità del bilancio dello Stato e i bisogni — spesso drammatici — di una categoria di cittadini così duramente colpita dalle difficoltà della sorte e della vita.

Non riteniamo necessario dilungarci ad illustrare le disposizioni particolari della nostra proposta le quali sono di pura normalità tecnica ed amministrativa. Confidiamo che il parlamento voglia infine risolvere, con senso di umanità e di giustizia questo annoso e delicato problema sociale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

In applicazione dell'articolo 38 della Costituzione, è istituita una pensione di lire 180 mila annue, a favore di tutti i cittadini, d'ambo i sessi, affetti da cecità congenita o contratta. Sono esclusi i ciechi per causa di guerra o di lavoro, in godimento delle forme di assistenza per essi previste dalla legge.

### ART. 2.

Hanno diritto alla pensione tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o da riduzione visiva non inferiore al 90 per cento. La pensione è cumulabile con eventuali redditi marginali, derivanti da residue possibilità di lavoro, realizzate attraverso l'educazione o la rieducazione.

### ART. 3.

Lo stato di minorazione visiva che dà diritto alla pensione, sarà constatato secondo le norme esecutive che verranno emanate con apposito regolamento.

### ART. 4.

Nel caso di inabilitazione o di dichiarazione di incapacità del cieco, il giudice della tutela stabilirà la destinazione della pensione a favore di chi abbia già assunto o debba assumere il mantenimento, la cura e la tutela del cieco.

### ART. 5.

Il Ministero del tesoro costituirà un fondo autonomo per la pensione ai ciechi civili, la cui gestione potrà essere affidata ad apposito Ente.

### ART. 6.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge, sarà fatto fronte con le prime note di variazioni al bilancio 1953-54.

### ART. 7.

Per quanto non è previsto nella presente legge, sarà provveduto con apposite norme regolamentari.